

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA USL DI MODENA

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MALATI ONCOLOGICI NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD – ODV

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata **Azienda**) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mattia Altini nominato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 16 del 30/01/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

L'Ente del Terzo Settore Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV (di seguito denominato **ETS**) con sede legale in Corso G. Matteotti, 7/B Finale Emilia (MO), Codice Fiscale 91020060363, rappresentata dal Presidente Valter Merighi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ETS, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della vigente disciplina regionale;
- l'Azienda ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 23/03/2021, il Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo e con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 16/06/2021, l'Elenco delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'Azienda USL di Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale, via via aggiornato, avviando altresì il confronto con i singoli ETS per la definizione dei rapporti di co-programmazione, co-progettazione e/o altre forme di partenariato da regolamentare tramite atti convenzionali;
- le Associazioni che si sono iscritte all'Elenco sopracitato indicando gli ambiti "promozione della salute" e "supporto logistico", sono state invitate, con nota Prot. PG/AUSL/52034/2026 del 10/06/2026, all'incontro relativo al progetto "Accoglienza Casa della Comunità" finalizzato a fornire un contributo nelle attività di accoglienza e supporto agli utenti della Casa della Comunità di San Felice sul Panaro;
- l'Associazione Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV ha partecipato in data 09/06/2026, come da verbale agli atti (Prot. PG/AUSL/51989/2026 del 10/06/2026), all'incontro di cui sopra manifestando la volontà di aderire al progetto "Accoglienza Casa della Comunità";
- attraverso il progetto "Accoglienza Casa della Comunità" si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - facilitare la presenza delle Associazioni presso la Casa della Comunità di San Felice sul Panaro;
 - offrire il proprio supporto agli utenti sia in fase di accoglienza, sia di orientamento nella struttura;

- l'Associazione Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV è iscritta nell'Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021 e successive integrazioni);
- la Direttrice del Distretto di Mirandola ha individuato la rispondenza tra le attività svolte dall'Associazione Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale ed in particolare quelli previsti dal progetto in questione, valutando pertanto di procedere con la stipula della presente convenzione;
- l'art. 14, comma 7 del D. Lgs 502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]”;
- la Legge delega n. 106/2016, all'articolo 5, ha previsto la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La stipula della presente Convenzione impegna l'ETS all'osservanza del CTS, del Regolamento aziendale, del Codice di Comportamento dell'Azienda e di quanto indicato nell'Avviso Pubblico richiamato, pubblicati sul sito Internet dell'Azienda (<https://www.ausl.mo.it/terzo-settore>).

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione si inserisce nell'ambito delle conclusioni operative condivise nell'incontro del 09/06/2026 e costituisce risorsa per il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati:

- accogliere ed orientare i cittadini ai servizi della Casa della Comunità di San Felice sul Panaro;
- promuovere le attività delle associazioni coinvolte nel progetto “Accoglienza Casa della Comunità” nel Distretto di Mirandola;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle attività promosse dalla Casa della Comunità di San Felice sul Panaro;
- informare sui servizi sociosanitari ed ospedalieri presenti sul Distretto di Mirandola su richiesta degli utenti.

ART.3 - Impegni dell'ETS

La progettualità della Casa della Comunità di San Felice sul Panaro vedrà l'ETS coinvolto all'interno di uno spazio dedicato. La partecipazione dei volontari è prevista dal lunedì al venerdì (con possibilità di estendere anche al sabato), con attività prevalentemente mattutina. In base alle necessità della Casa della Comunità, l'impegno orario potrà essere rimodulato previo accordo con l'ETS.

Formazione dei volontari:

In ogni realtà si procede dall'analisi delle risorse e delle opportunità del territorio, partendo dagli spazi aggregativi già consolidati (Circoli, Parrocchia, Centri anziani...).

Successivamente si raccoglie l'adesione dei volontari, anche mediante la divulgazione attraverso i canali di informazione locale (articoli di giornale, telegiornale, facebook...), per la partecipazione a un corso di formazione dal titolo "Scoprire le risorse sanitarie del Distretto di Mirandola", finalizzato a fornire conoscenze e strumenti utili allo svolgimento delle attività di accoglienza presso la Casa della Comunità di San Felice sul Panaro.

La formazione, della durata di tre ore, sarà condotta dai professionisti che hanno partecipato al percorso formativo regionale Casa Community Lab, individuati dalla Regione Emilia-Romagna come facilitatori.

Durante l'incontro verranno presentate le principali risorse, opportunità e i servizi sociosanitari e ospedalieri presenti nel Distretto di Mirandola, anche attraverso la presentazione di un apposito catalogo dei servizi, con l'obiettivo di fornire ai volontari conoscenze utili per orientare e accompagnare i cittadini nella conoscenza e nell'accesso alla rete dei servizi territoriali.

Il gruppo di lavoro del progetto permette di garantire i rapporti con le istituzioni, con le associazioni/centri ricreativi, con i volontari e i referenti; organizza i diversi incontri, supporta i volontari nella fase iniziale e successivamente in caso di problemi.

L'ETS si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. raccogliere l'adesione dei volontari, anche mediante la divulgazione attraverso i canali di informazione locale (articoli di giornale, telegiornale, facebook...), per la partecipazione ad un corso di formazione "scoprire le risorse sanitarie del Distretto di Mirandola";
2. fornire la propria collaborazione, secondo le esigenze rappresentate dalla Direzione del Distretto di Mirandola, alle attività di accoglienza e supporto agli utenti della Casa della Comunità;
3. collaborare con l'Azienda/Distretto di Mirandola anche in altre attività di promozione della salute, rivolte ai pazienti dell'Ospedale e del Distretto e in generale alla cittadinanza ricompresa nel Distretto di Mirandola.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività in modo continuativo, l'ETS si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Nei limiti previsti dal CTS (articoli 33 e. 36) occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'ETS potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura.

L'ETS si impegna a fornire adeguata formazione e aggiornamento continuo ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, nonché alla formazione e informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro base al D. Lgs 81/2008, in quanto applicabile e compatibile.

Art. 4 - Impegni dell'Azienda

L'Azienda si impegna a:

1. formare i volontari nel corso di 1 incontro di 3 ore condotto dal gruppo di lavoro del Distretto di competenza;
2. diffondere ed illustrare le finalità e le attività della presente Convenzione tra i propri operatori e verso il target di riferimento;
3. assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi;
4. facilitare l'attività dell'ETS e rendere agevole l'accesso dei volontari/altri soggetti afferenti all'ETS, ove previsto;

5. fornire uno spazio all'interno della Casa della Comunità per lo svolgimento delle attività sopra descritte.

Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari/altri soggetti dell'ETS ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali e del rispetto della privacy.

Art. 5 – Svolgimento, coordinamento e programmazione dell'attività di volontariato

I referenti della Convenzione individuati, rispettivamente, nel referente aziendale, Mary Guerzoni, Responsabile Organizzativo Case della Salute Distretto di Mirandola e nel referente dell'ETS nella persona di Tiziana Ferraresi, volontaria dell'associazione, concorderanno le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività e predisporranno il programma operativo per la durata della Convenzione, restando in capo al referente del progetto, il compito di coordinare l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 12/2005.

I Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS impegnati presso le strutture dell'Azienda, o altri setting di attività, sono tenuti:

- a rispettare le disposizioni e i protocolli di sicurezza ivi in uso, illustrati dal referente coordinatore dell'ETS, dal referente aziendale o dal Responsabile/coordinatore della U.O/Servizio/struttura di riferimento;
- ad attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali;
- ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta, con tesserino di riconoscimento ben visibile, curando l'igiene personale ed in particolare la disinfezione delle mani, ed indossando i dispositivi individuali di protezione prescritti dal tipo di attività.

La presenza dei Volontari presso le strutture dell'Azienda è accertata mediante l'apposito Registro di Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda.

Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente al referente di progetto aziendale l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla presente convenzione e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai Volontari recante il nome dell'ETS e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario.

In corso d'opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di rimodulare l'attività dei volontari, qualora si ravvedesse la necessità di un adeguamento del progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini operativi con l'ETS.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o degli altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'Ente vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari/altri soggetti, delle prescrizioni del Regolamento e della presente convenzione, pena l'allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura e, nei casi più gravi di reiterata violazione, la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 6 - Sicurezza

L'ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetti ad esso afferenti nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) ed in relazione al contesto ed alla tipologia di attività prevista all'art. 3 dalla presente Convenzione.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

L'ETS promuove tra i propri volontari ed altri soggetti ad esso afferenti il rispetto delle informazioni sopracitate, l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in relazione al contesto epidemiologico ed alla sua evoluzione.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Copertura e oneri assicurativi

L'ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS che prestano attività presso le strutture dell'Azienda e nell'ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione, i cui estremi sono di seguito riportati: polizza n. 732764285 stipulata con la Società Cattolica Assicurazioni.

Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Azienda (art. 18, comma 3, del CTS), che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'ETS che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico o da parte dei destinatari delle attività oggetto della presente convenzione. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

Art. 8 – Rimborsi

L'Azienda si impegna a rimborsare all'ETS unicamente gli oneri derivanti dalle coperture assicurative di cui al precedente art. 7, per un massimo di euro 500,00 per ciascuna annualità, previa presentazione di documentata rendicontazione, fatture, ricevute fiscali e altra apposita documentazione giustificativa, da produrre alla Azienda, al Distretto di Mirandola/Casa della Salute.

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso, debitamente corredate di tutti i giustificativi necessari.

Nelle richieste di rimborso le associazioni dovranno attestare che a copertura dei costi rendicontati non hanno ricevuto altri contributi da soggetti pubblici o privati.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l'obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per le Convenzioni con gli Enti del Terzo Settore è richiesta l'acquisizione del CIG (codice prodotto dal sistema informatico Simog dell'ANAC) ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il codice CIG assegnato all'ETS Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV, per il periodo di validità che va dal 15/09/2026 al 31/12/2030, è il seguente: _____

Art. 10 – Incompatibilità

Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all'interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità.

Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell'ETS medesimo.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione della convenzione.

Art. 11 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento

L'Ente ed i volontari/altri soggetti ad esso afferenti, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegnano a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usl di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss., in allegato in calce alla presente convenzione.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 12 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività

L'Azienda si riserva di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee. L'ETS si impegna a redigere un sintetico report dell'attività svolta, in concomitanza con la richiesta di rimborso e della presentazione delle note giustificative di cui all'art. 8) tenendo conto dei seguenti indicatori quali-quantitativi:

- numero di accessi alla Casa della Comunità di San Felice sul Panaro;
- numero di volontari che partecipano ai progetti allegando il registro presenze;
- numero di giornate di servizio dei volontari presso la Casa della Comunità di San Felice sul Panaro.

L'ETS si impegna altresì a inviare all'Azienda il bilancio consuntivo relativo ad ogni annualità per il periodo di validità della presente Convenzione.

Art. 13 – Durata, recesso e risoluzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 15/09/2026 al 31/12/2030.

Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo con adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda, previo scambio di corrispondenza tra le parti. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione dall'Elenco dell'Ente, o del venir meno di altri requisiti presupposti previsti dall'Avviso pubblico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30/03/2021, il rappresentante dell'Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla presente Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Ente;
- c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta previo preavviso di 30 giorni.

Art. 14 - Sede dell'Ente ed utilizzo degli spazi aziendali

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente è quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Ente stesso, previa richiesta di quest'ultimo, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altri Enti, da destinare alle esigenze del medesimo, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

Art. 15 – Agevolazioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS.

La dicitura "in esenzione dall' imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del CTS" deve essere indicata sulle richieste di rimborso.

Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/1991.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione della Macrostruttura interessata, la quale interpella il rappresentante dell'Ente; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.

Art. 17 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA USL DI MODENA

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ETS

Il Legale Rappresentante